

L'Amministrazione può apportare modifiche al piano nel periodo tra l'adozione e l'approvazione?

Data di pubblicazione: 27/07/2016

Si segnala la **sentenza 13 maggio 2016, n. 494** con la quale la **Sezione Prima** del **TAR Veneto** ha rigettato un ricorso volto ad ottenere l'annullamento del Piano territoriale regionale di coordinamento approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 382 del 1992.

Le censure di ordine procedurale formulate da parte ricorrente possono essere ricondotte a due ordini di motivi: il primo attiene alla impossibilità da parte della Giunta regionale di disporre delle varianti al PTRC adottato, dovendosi, comunque, ritenere necessario provvedere alla ripubblicazione dello stesso; il secondo è relativo alla asserita impossibilità per il Consiglio regionale di introdurre, in via autonoma, modifiche al PTRC presentato dalla Giunta.

Le censure sopra esposte sono state ritenute infondate.

In particolare, per quanto attiene il primo ordine di motivi, il Giudice ha ritenuto non sussistente l'asserita violazione dell'articolo 32 della legge regionale n. 61/1985¹ –applicabile al caso in esame *ratione temporis* -, atteso che “*da tale disposizione non emerge il divieto assoluto per l'Amministrazione che ha adottato il Piano di apportare modifiche al Piano stesso, ove, prima della presentazione all'organo deputato all'approvazione (Consiglio Regionale), siano emerse esigenze e ragioni che inducano a ritenere necessario introdurre aggiustamenti, correzioni e/o miglioramenti, senza stravolgerne l'impianto complessivo.*”

Parimenti, anche in relazione al secondo aspetto, il Collegio non ha ravvisato alcuna violazione della norma – il sopra citato articolo 32 - che disciplina(va) il procedimento di formazione del PTRC. Tale norma, infatti, “*non preclude(va) in maniera assoluta la possibilità per il Consiglio di introdurre tutte quelle modifiche ritenute necessarie, che non determinino il completo stravolgimento dell'assetto del Piano stesso, atteso che il ruolo del Consiglio Regionale non può*

¹L'articolo 32 della legge regionale n. 61/1985 – ora abrogato dall' articolo 49, comma 1, lett. e), legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - dettava le modalità di adozione e approvazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e dei piani di area nei seguenti termini:

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è adottato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale in assemblea generale.

Il Presidente della Giunta Regionale, nei trenta giorni successivi, provvede a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la delibera di adozione dando indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione il Governo e le Aziende di Stato, le Province, le Comunità Montane, i Comuni, le Organizzazioni e le Associazioni economiche, sociali e culturali, nonchè i proprietari interessati ai sensi del punto 5) dell'art. 5, presentano alla Giunta regionale le loro osservazioni e proposte.

Ai fini dell'approvazione del primo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento il termine di cui al terzo comma è fissato in 180 giorni.

La Giunta Regionale, entro i successivi 90 giorni, presenta al Consiglio Regionale il Piano adottato con le eventuali proposte di modifica e tutte le osservazioni corredate del proprio parere.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

Il piano di area, di cui alla lettera a) del punto 1) dell'articolo 3, è adottato e approvato con lo stesso procedimento del P.T.R.C..

essere circoscritto e limitato a mero organo “ratificatore” dei provvedimenti assunti dall’organo esecutivo.”

Pertanto, precisa la sentenza in esame, a parte l’ipotesi in di rinvio del Piano alla Giunta in quanto non rispondente nell’insieme ai criteri e alle finalità individuati dalla stessa Amministrazione ovvero non coerente con altri strumenti di programmazione, *“non pare possa negarsi il potere del Consiglio Regionale di apportare aggiustamenti, correzioni, e modificazioni che conseguano non solo all’accoglimento di proposte e/o osservazioni, ma anche a valutazioni autonomamente espresse e formulate.”*

Nel caso di specie, vista la prossimità della fine della legislatura all’atto dell’assunzione della variante contestata, parte attrice lamentava altresì la mancanza di pienezza dei poteri in capo alla Giunta,. Anche tale censura è stata respinta.

Ha osservato il Collegio che, poiché le modifiche introdotte al Piano con il provvedimento impugnato non costituivano innovazioni di carattere sostanziale, ma mere correzioni e/o aggiustamenti, sulla base degli elementi evidenziati nel provvedimento medesimo, non può che riconoscersi la piena capacità della Giunta di adottare le dette modificazioni.